

ERNESTO BENELLI

**LE NOTIFICHE INTERNAZIONALI ED IL RECUPERO
TRANSFRONTALIERO DEL CREDITO**

SOMMARIO:

1 LE NOTIFICHE INTERNAZIONALI - 1.1. Le notifiche di atti giudiziari tra stati membri dell'Unione Europea - (a) Il campo di applicazione del regolamento (b) Le caratteristiche del regolamento 1393/2007 del 13 novembre 2007- (i) La rapidità (relativa) nella trasmissione degli atti (articoli 4 e 6)- (ii) La Certezza (relativa) delle operazioni di notifica (articoli 6, 9 e 10); iii) Le Garanzie per diritto di Difesa (articoli 5 e 8 Regolamento 1393/2007)- (c) Gli altri modi di notificazione ammessi dal regolamento 1393/2007 - **1.2 Le notificazioni di atti giudiziari italiani in Francia ;** **2- IL RECUPERO INTERNAZIONALE DEL CREDITO - 2.1 La procedura europea di ingiunzione di pagamento -** a) Elementi generali i) Le caratteristiche della procedura europea di ingiunzione di pagamento ; ii) Una procedura facoltativa; iii) Una procedura Uniforme; iv) Una procedura che garantisce il Diritto di difesa ; **- 2.2- Il Titolo esecutivo europeo (TEE) -** a) Le caratteristiche della procedura di titolo esecutivo europeo ; i) Una procedura semplice ; ii) La procedura del TEE è relativamente, sicura e prevedibile; iii) La procedura del TEE è relativamente, Garantista del diritto di difesa; **- 3- LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE** **3.1 – Il riconoscimento delle sentenze intra-europee in materia civile e commerciale** **3.2- L'esecuzione delle sentenze intra-europee in materia civile e commerciale -** **4 IL RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DEL CREDITORE ITALIANO SUL DEBITORE FRANCESE**

1. LE NOTIFICHE INTERNAZIONALI

1.1 Le notifiche di atti giudiziari tra stati membri dell'Unione Europea

Le notifiche tra stati membri dell'Unione Europea devono essere eseguite applicando il Regolamento 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;

a) Il campo di applicazione del regolamento

In materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2. Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

3. Ai fini del presente regolamento per «Stato membro» si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.»

b) Le caratteristiche del regolamento 1393/2007 del 13 novembre 2007

Rapidità (relativa) della trasmissione degli atti (articoli 4 e 6)

Certezza (relativa) delle operazioni di notifica (articoli 6, 7, 9 e 10)

Garanzie per diritto di Difesa (articoli 5 e 8)

i) La rapidità (relativa) nella trasmissione degli atti (articoli 4 e 6).

Articolo 4 Reg. 1393/2007

Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2

La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili;

L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. (Articolo 4)

La Rapidità (relativa) nella trasmissione degli atti (articoli 4, 6 e 7)

Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, usando il modulo standard che figura nell'allegato I (art. 6);

La notificazione dell'atto da parte dell'Organo ricevente è fatta « nel più breve tempo possibile » e comunque entro un mese dal ricevimento dell'atto (Art 7, comma 1)

ii) La Certezza (relativa) delle operazioni di notifica (articoli 6, 9 e 10)

L'organo ricevente, in caso di domanda incompleta inesatta (che esula dalle sue competenze), oppure per difetto di competenza territoriale, indica all'organo mittente gli elementi mancanti ovvero gli trasmette « senza ritardo » l'atto ricevuto (Articolo 6 commi 2,3,4);

La data della notifica è quella del ricevimento dell'atto da parte del destinatario (art.9 comma1,) . Salvo il caso in cui la data della notifica sia determinata da un termine perentorio dello Stato Richiedente (Art. 9 co 2) e salvo il disposto dell'articolo 8

L'avvenuta notifica deve dar luogo alla trasmissione da parte dell'Organo Ricevente del Certificato dell'Allegato 1 assieme alla copia dell'atto (Articolo 10);

iii) Le Garanzie per diritto di Difesa (articoli 5 e 8 Regolamento 1393/2007)

Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8 (articolo 5,comma 1) ;

L'organo ricevente informa il destinatario dell'atto della possibilità di rifiutarlo se non è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero in una lingua da lui

conosciuta. In tal caso il rifiuto deve essere espresso utilizzando il modulo dell'allegato II. (articolo 8)

La lingua conosciuta dal destinatario è quella che questo parla effettivamente non quella del contratto (CGUE C-14/07 Weiss und partner)

La traduzione deve portare anche sugli eventuali allegati qualora abbiano un'importanza determinante per la comprensione del litigio (CGUE C-14/07 Weiss und partner)

c) Gli altri modi di notificazione ammessi dal regolamento 1393/2007

Notificazione tramite i servizi diplomatici o consolari (Articoli 12 e 13);

Notificazione tramite i servizi postali (art.14) ;

Notificazione diretta (Articolo 15) ;

1.2 Le notificazioni di atti giudiziari italiani in Francia

Le notificazioni di atti giudiziari italiani nell'Ordinamento Francese seguono ovviamente le disposizioni del Regolamento 1393/2007 del 13 novembre 2007.

Tuttavia è importante compiere alcune precisazioni :

Privilegiare le modalità di comunicazione diretta (articolo 15 Reg.) ;

Se si producono allegati produrre anche traduzioni oppure « note esplicative » ;

La traduzione dell'atto non è obbligatoria (articolo 688-6 cpc) ma il destinatario può, in assenza di traduzione, rifiutarsi di riceverlo.

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2. IL RECUPERO INTERNAZIONALE DEL CREDITO

In questa sezione si tratterà della procedura europea di ingiunzione di pagamento il titolo esecutivo europeo ed il regolamento in materia di litigi di modesta entità (2.1)

Dell'esecuzione delle sentenze civili e commerciali (2.2)

Del recupero del credito da parte del creditore Italiano sul debitore Francese (2.3)

2. IL RECUPERO INTERNAZIONALE DEL CREDITO

In questa sezione si tratterà della procedura europea di ingiunzione di pagamento (2.1) il titolo esecutivo europeo (2.2)

2.1 La procedura europea di ingiunzione di pagamento

a) Elementi generali

Il Regolamento 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ; definisce la Procedura transfrontaliera intraeuropea in materia di recupero crediti in ambito civile e commerciale, individuando come ambito di applicazione la materia Civile e commerciale con esclusione delle materie di cui all'articolo 2 del Regolamento ;

i) Le caratteristiche della procedura europea di ingiunzione di pagamento

Il regime della procedura in esame è facoltativo, nel senso che il creditore ha un'opzione sulla possibilità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento. La procedura ha il vantaggio dell'uniformità di applicazione e della (relativa) rapidità di esperimento, oltre a garantire il diritto di difesa.

ii) Una procedura facoltativa

Articolo 1, comma 2, Regolamento 1896/2006 : Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell'articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.

Articolo 11, comma 3, Regolamento 1896/2006 : Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

iii) Una procedura Uniforme

Un solo campo di applicazione (articoli 2 e 3 Reg. 1896/2006)

Una modalità uniforme di determinazione della competenza giurisdizionale (Articolo 6 Reg. 1896/2006)

Una standardizzazione del contenuto della domanda di ingiunzione di pagamento (articolo 7 Reg. 1896/2006) ;

Una sola modalità di analisi del contenuto della domanda da parte del giudice competente (Articoli 8 e 10 Reg. 1896/2006) ;

Una disciplina autonoma e sussidiaria in materia di notifiche (articoli 13, 14 e 15 Reg. 1896/2006) ;

iv) Una procedura che garantisce il Diritto di difesa

Il Regolamento 1896/2006 prevede a favore del convenuto diverse possibilità di far valere valere i propri argomenti a sostegno della sua difesa:

- Il convenuto può proporre opposizione, si aprirà allora un procedimento ordinario secondo le regole dello Stato Membro d'origine ; (Art. 17 Reg. 1896/2006) ;
- Richiedere il riesame per « circostanze eccezionali » (Art. Reg.1896/2006). In tal caso, il giudice della procedura di esecuzione può anche decidere di sospendere la procedura di esecuzione (art. 23 ultimo comma Reg. 1896/2006) ;

2.2- Il Titolo esecutivo europeo (TEE)

Il Regolamento 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 prevede una Procedura transfrontaliera intraeuropea in materia di recupero crediti non contestati in materia civile, commerciale.

Il testo comunitario si applica alla materia Civile e commerciale con esclusione delle materie di cui all'articolo 2 del Regolamento ;

a) Le caratteristiche della procedura di titolo esecutivo europeo

La procedura descritta nel regolamento presenta tre caratteristiche principali :

- La semplicità di esperimento ;
- La sicurezza e prevedibilità
- La tutela del diritto di difesa

i) Una procedura semplice

La procedura deve portare su un credito non contestato (Articolo 3 Reg. 805/2004) : il Debitore deve aver espressamente riconosciuto il debito, oppure non deve averlo contestato, oppure, anche in caso di contestazione iniziale , il debitore non è comparso né si è fatto rappresentare nel procedimento e ciò può essere considerato una non contestazione, infine il debitore può aver espresso il riconoscimento del debito per atto pubblico.

ii) La procedura del TEE è relativamente, sicura e prevedibile

La certificazione di una decisione di giustizia come titolo esecutivo europeo è possibile se ricorrono le condizioni dell'Articolo 6 (Reg. 805/2004) :

- La procedura deve essere esecutiva nello stato Membro di origine
- Non essere in conflitto con altre decisioni ;
- Rispettare le norme in materia di competenza giurisdizionale del Regolamento 1215/2012 (che sostituisce il regolamento 44/2001 del 22 dicembre 2000) ;

iii) La procedura del TEE è relativamente, Garantista del diritto di difesa

1) Il debitore ha il diritto di essere correttamente informato :

- Nella domanda giudiziale, sul credito richiesto (Art. 16 Reg 805/2004);
- Nella domanda giudiziale, sugli adempimenti necessari per contestare il credito (Art. 17 Reg 805/2004) ;
- La domanda giudiziale deve essere stata notificata al debitore nelle forme degli articoli 13 (con ricevuta di ritorno), 14 (senza ricevuta di ritorno) e 15 (al legale rappresentante) del Regolamento 805/2004 ;

2) Il debitore puo' richiedere alle autorità dello Stato Membro dell'esecuzione :

- il **rifiuto dell'esecuzione** (Articolo 21 Reg 805/2004) : se la causa sia stata definita in altro procedimento oppure se non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità tra le procedure ;
- **La sospensione o la limitazione dell'Esecuzione** (Art. 22 et 23 reg 805/2004)

3. LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

La normativa di riferimento in questa materia è il Regolamento 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012. Il Testo comunitario attiene alla Procedura di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale, circoscrivendo l'applicazione alle materie di cui all'articolo 1 del Testo Regolamentare.

3.1 – Il riconoscimento delle sentenze intra-europee in materia civile e commerciale

Il principio espresso dal testo comunitario è il riconoscimento delle sentenze rese da Giurisdizioni di Stati membri senza bisogno di richiedere l'exequatur o procedure equivalenti (Articoli da 36 a 38 del Reg 1215/2012). Per poter essere riconosciuta ed eseguita una sentenza di un Stato Membro deve essere presentata in una copia autentica (copia conforme all'originale accompagnata da una traduzione asseverata e dal modulo di cui all'articolo 53 del Regolamento stesso, articolo 37 Reg 1215/2012) all'organo al quale si domanda il riconoscimento (in vista di un'eventuale esecuzione).

Il riconoscimento puo' essere negato su istanza di ogni parte interessata nei casi previsti

dall'articolo 45 del Reg. 1215/2016 :

- Nel caso in cui la sentenza da riconsiderare sia incompatibile con una sentenza già emessa tra le stesse parti nello stesso Stato Membro o altro Stato Membro o Stato Terzo e avente lo stesso oggetto.
- Quando la decisione sia contraria all'ordine pubblico dello Stato Membro richiesto ;
- Qualora la decisione sia stata resa nella contumacia del convenuto non correttamente convocato ;
- Oppure quando non rispetti i fori di competenza speciale come previsti dal Regolamento 1215/2016.

3.2- L'esecuzione delle sentenze intra-europee in materia civile e commerciale

Per poter essere eseguita una sentenza di un Stato Membro deve essere presentata in una copia autentica (copia conforme all'originale accompagnata da una traduzione asseverata e dal modulo di cui all'articolo 53 del Regolamento stesso, articolo 42 Reg 1215/2012);

L'esecuzione può essere negata su istanza di ogni parte interessata nei casi previsti dagli articoli 46 a 51 del Reg. 1215/2016 e cioè se :

- La sentenza da riconsiderare sia incompatibile con una sentenza già emessa tra le stesse parti nello stesso Stato Membro o altro Stato Membro o Stato Terzo e avente lo stesso oggetto.
- La decisione sia contraria all'ordine pubblico dello Stato Membro richiesto ;
- La decisione sia stata resa nella contumacia del convenuto non correttamente convocato ;
- Non rispetti i fori di competenza speciale come previsti dal Regolamento 1215/2016

4. IL RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DEL CREDITORE ITALIANO SUL DEBITORE FRANCESE.

Il Creditore italiano che intenda recuperare il proprio credito presso il debitore francese, una volta correttamente notificato il titolo (e fermo restando quanto detto sul TEE e l'ingiunzione europea) deve compiere alcune tappe ulteriori.

Fermo restando quanto detto in materia di TEE e di Riconoscimento delle sentenze intra-europee il Creditore italiano dovrà rivolgersi ad un Huissier de Justice per ottenere il « commandement de payer » (l'equivalente in diritto italiano è il precetto); Una volta scaduti i termini del commandement de payer (8 giorni dalla notifica) senza opposizioni, il creditore ha la possibilità di richiedere direttamente all'Huissier de Justice delle misure esecutive :

- Misure di sequestro su conti correnti bancari ed attribuzione delle somme ivi contenute (*saisie attribution*) ;
- Misure di sequestro vendita di beni mobili non necessari all'esercizio dell'attività professionale del debitore (*saisie vente*) ;
- Misure di vendita del veicolo non professionale (*saisie vente de vehicule*).

Ovvero di adire il Giudice dell'esecuzione (*juge de l'exécution*) per ottenere la condanna del debitore al sequestro e vendita di beni immobili (*saisie immobilière*) ; al pagamento di somme aventi carattere sanzionatorio per spingere il debitore ad eseguire (*astreinte*). Oppure richiedere al Giudice civile o commerciale fallimentare : Che si pronunci sul fallimento personale (per le persone fisiche non commercianti) con liquidazione ; Che si pronunci sulla messa in liquidazione giudiziaria del debitore (qualora questo sia una persona giuridica o fisica avente la qualità di commerciante). Beninteso il debitore potrà ovviamente contestare il fondamento della richiesta in un procedimento a carattere « semi-sommario », oppure, per le procedure incardinate davanti al giudice dell'esecuzione potrà Richiedere l'arresto delle misure di sequestro ovvero l'annullamento delle misure di sequestro e la restituzione dei beni.

CONCLUSIONE

Le procedure europee sulle notificazioni transfrontaliere ed il recupero del credito costituiscono degli strumenti importanti per una più agevole trattazione delle controversie intraeuropee, tuttavia la concorrenza con le procedure di “diritto comune” le rende ancor oggi relativamente scarsamente utilizzate, forse anche a causa del loro aspetto “burocratico” e di non evidente comprensibilità. Tuttavia, si auspica che la sempre maggiore integrazione tra i sistemi giuridici degli Stati Membri porterà inevitabilmente anche ad un più agevole impiego di tali strumenti.

ERNESTO. BENELLI, *Le Notifiche internazionali ed il recupero strasfronteraliero del Credito*
1 Businessjus -- (2017)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della

licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.